

Sentenza in data
30 novembre 2020

N. 917/20 Sent.
N. 1208/19 R.G. dib.
N. 2440/19 R.G.N.R.

Depositata in cancelleria
29 dicembre 2020



Il Cancelliere
Il Funzionario Giudiziario F. II
(Dott. Antonio Maria Podda)

CAMPIONE PENALE N. _____
REDATA SCHEDA IL _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Siena

in composizione monocratica, all'udienza del 30 novembre 2020, nella persona del dott. Luciano Costantini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CONTRO

nato in Serbia il **elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli avv.ti Niccolò LUDOVICI e Marco LUDOVICHI del foro di Arezzo, nominati difensori di fiducia.**

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 572 c.p. perché rendeva abitualmente dolorose le relazioni domestiche tenendo nei confronti della propria moglie condotte pesantemente intimidatorie e umilianti percuotendola, minacciandola con frasi quali *"Basta mettere sulla bocca per far passare la morte come una cosa naturale... Attenta quando scendi dal furgone che parcheggi sotto casa... Ti ammazzo... Preferirei la tua morte, così potrei ereditare il forno"*, insultandola con parole quali *"Non servi a nulla... Non voglio pranzare con una puttana... Sei una persona poco presentabile"*, picchiandola ripetutamente e lasciandola a terra priva di sensi; tale comportamento minaccioso e aggressivo, inoltre, era tenuto anche nei confronti della figlia la quale veniva continuamente aggredita dall'indagato con parole quali *"Sei uguale a tua madre, sei una puttana"* giungendo in particolare ad afferrarla per il collo nel tentativo di soffocarla.

In (SI) dal dicembre 2018 asino all'agosto 2019

Nel quale è costituita **parte civile:**

nata in Serbia il

difesa di fiducia dall'avv. Maria Pia MECONCELLI del foro di Siena

CONCLUSIONI

Il **pubblico ministero** ha chiesto la condanna alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, previo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il **difensore della parte civile** ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia e la condanna al risarcimento dei danni morali e materiali indicati nella somma complessiva di €. 30.000,00, oltre alla refusione delle spese di lite e con concessione di provvisionale.

I **difensori dell'imputato**, in tesi, hanno chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste e, in ipotesi, la condanna al minimo della pena con la concessione di ogni beneficio.

Motivi della decisione

Il processo

Con decreto emesso il giorno 8 ottobre 2019 il giudice per le indagini preliminari ha citato a giudizio immediato _____ per rispondere dei reati indicati in rubrica.

All'udienza del 16 dicembre 2019 i difensori dell'imputato hanno chiesto un rinvio per improcrastinabili esigenze lavorative di _____. Nulla opponendo le altre parti, il giudice ha accolto la richiesta.

All'udienza del 20 gennaio 2020, presente l'imputato, si è costituita parte civile

Quindi tutte le parti hanno avanzato le richieste istruttorie che il giudice ha ammesso.

La prevista udienza del 30 marzo 2020 è stata rinviata in applicazione dell'art. 2 comma 4 D.L. n. 11/2020 e dell'art. 83 comma 9 D.L. n. 18/2020, emanati in conseguenza della pandemia determinata dal COVID-19.

All'udienza del 6 luglio 2019 è iniziata l'istruzione dibattimentale con le testimonianze della persona offesa

All'udienza del 5 ottobre 2020 è proseguita l'istruzione dibattimentale con le testimonianze di _____. L'imputato ha reso l'esame.

All'udienza del 30 novembre 2020 tutte le parti hanno illustrato e formulato le rispettive conclusioni ed il giudice, ritiratosi in camera di consiglio, ha emesso sentenza mediante lettura del dispositivo.

Il fatto

_____ si sono sposati nel 1992 e dal loro matrimonio sono nati due figli: _____ oggi ventiseienne, e _____ oggi ventitreenne. Nel 1995 la coppia è immigrata in Italia dal loro paese d'origine e ha vissuto dapprima a _____ e poi, dal 2014 circa, a _____, occupando sempre case di loro proprietà. Nel dicembre 2018, dopo sei anni in cui di fatto avevano interrotto ogni relazione di tipo sentimentale, i due coniugi hanno deciso di separarsi e nel 2019 hanno consensualmente divorziato. Tuttavia, fino al giugno 2019 _____ hanno abitato nella stessa casa sita in _____

Dal momento in cui hanno deciso di separarsi giudizialmente _____ ha iniziato a porre in essere una serie di atti ai danni della moglie che il pubblico ministero ha ritenuto integrassero il delitto di maltrattamenti in famiglia.



Dall'istruttoria dibattimentale non sono emerse le prove per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre la regola di giudizio del ragionevole dubbio.

1. La testimonianza della persona offesa

La persona offesa ha ripercorso cronologicamente le vicende del suo matrimonio con

nei termini sopra indicati ed ha precisato che, nonostante l'interruzione della relazione affettiva risalisse al 2013, tuttavia fino al dicembre 2018 -in coincidenza con la morte della madre di ' - i rapporti con il marito sono stati tranquilli secondo lo schema tipico dei "separati in casa". Nell'estate del 2018 ' hanno iniziato a parlare delle modalità della separazione con riferimento soprattutto alle questioni patrimoniali, sulle quali, tuttavia, non c'era accordo.

Le questioni economiche hanno esacerbato il rapporto tra i due coniugi, tanto che, oltre ad alcune offese proferite nel corso delle discussioni, ha raccontato tre episodi in cui ha subito un'aggressione fisica. In particolare:

- **il 19 gennaio 2019** dopo aver preparato il pranzo per la moglie e la figlia e aver apparecchiato la tavola, si è rivolto a dicendole che lui non avrebbe pranzato "con una puttana". Per questo si è acceso una sigaretta ed è uscito fuori, Dopo qualche minuto la figlia è andata alla ricerca del padre e lo ha trovato lungo le scale che conducono al garage. L'uomo aveva una corda intorno al collo. Alla vista della figlia ha gettato la sigaretta e ha messo le mani al collo di . E' subito sopraggiunta che ha tentato di sollevare l'imputato e liberare la figlia dalla presa. Una volta che è riuscita a ritornare verso il piano superiore, ha tentato di mettere le mani al collo della moglie, la quale a quel punto è svenuta;
- **il 27 febbraio 2019** è ritornata da un viaggio dalla Serbia e quando è rientrato dal lavoro i due hanno cominciato a parlare inizialmente con toni molto tranquilli, Ad un certo punto, quando il discorso è caduto su un uomo che la persona offesa aveva incontrato nel paese di origine, si è arrabbiato, si è alzato di scatto dalla sedia e ha schiaffeggiato la moglie accompagnando tale gesto anche con alcune offese. Anche in questo caso la donna ha perso i sensi. Al suo risveglio ha trovato la figlia -che nel frattempo tornata a casa- disperata e accanto a lei che piangeva dicendo che non avrebbe voluto comportarsi in quel modo;
- **il 29 giugno 2019**, i due coniugi si sono incontrati nella casa di perché dovevano definire gli accordi economici della separazione, con particolare riferimento alla casa ove l'uomo sarebbe dovuto andare a vivere. Secondo il racconto di è



arrivato a casa *“molto tranquillo, molto pacifico”* (cfr. pag. 7 del verbale integrale) e ha chiesto alla donna di offrirgli un caffè. Dopo un po' è sopraggiunta a casa la figlia e la discussione è proseguita in modo pacato fino a quando l'imputato ha chiuso la porta della cucina e ha iniziato ad offendere la persona offesa dicendole che era una “puttana”, che non si occupava adeguatamente dei figli e poi l'ha minacciata dicendo che *“non ci vuole tanto per una morte naturale, basta che mi mette la mano sulla bocca che mi soffoca, perché avevo l'attacco d'ansia”* (cfr. pag. 7 del verbale integrale).

ha precisato che, nonostante fosse affetta da cardiopatia, in occasione degli episodi sopra narrati, non ha mai richiesto l'intervento di un medico e che, a decorrere dalla fine del 2019, ha scoperto che il marito controllava la sua vita privata collocando telecamere o registratori in casa e verificando di nascosto il contenuto del telefono cellulare della donna.

2. Le testimonianze dei figli della coppia

Le dichiarazioni rese dai figli ' Vanja e Nikola hanno sostanzialmente confermato il racconto della madre.

In particolare, ' è intervenuta in tutte e tre le occasioni e ha riferito le modalità nei fatti così come dichiarato da

Con riferimento a quanto accaduto il 27 febbraio 2019, la ragazza ha riferito che si trovava a letto nella sua camera quando ha udito delle urla provenire dalla cucina. Precipitatasi sul posto, ha visto la madre svenuta a terra e il padre, assai agitato, che aveva una sedia in mano e che implorava di non chiamare i soccorsi medici. Tuttavia, la teste non ha visto l'imputato colpire la persona offesa, che, infatti, non risulta essere stata attinta da qualsivoglia colpo.

Per ciò che attiene ai fatti occorsi il 29 giugno 2019, ha dichiarato che ha sentito la madre per telefono la quale le ha chiesto di raggiungerla a casa perché stava discutendo con l'imputato (cfr. pag. 26 del verbale integrale: “mia madre mi disse: vieni su perché sta dando di matto”). Giunta nell'abitazione, ha trovato il padre seduto su una sedia in terrazza ad ha assistito ad una discussione dei genitori che aveva toni piuttosto accesi.

, invece, ha assistito personalmente solo al fatto del 29 giugno 2019, quando, parlando con la madre per telefono, ha percepito che la donna era agitata. Per questo si è precipitato a casa dove ha trovato i genitori che litigavano e il padre che insultava pesantemente la madre dicendole che era una “manipolatrice e una troia”. La discussione era piuttosto accesa tanto che, ad un certo punto, si è alzato di scatto dalla sedia su cui si trovava e si è diretto verso la moglie, ma si è fermato subito perché si è frapposto tra i due. Dopo essere riuscito a tranquillizzare gli animi il teste è sceso per spegnere il motore dell'auto ed ha udito il padre urlargli che “li avrebbe rovinati”.



3. Il delitto di maltrattamenti in famiglia

Il delitto di maltrattamenti in famiglia, necessariamente abituale, si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitudine. In pratica, deve trattarsi di continui atti di vessazione, di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima, tali da determinare per i familiari sofferenze, privazioni, umiliazioni, che costituiscono fonte di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di esistenza. Esso, quindi, presuppone una posizione sovraordinata del reo, con correlata sottomissione della persona offesa, costretta a subire gli effetti della deliberata e preordinata condotta di sopraffazione dell'agente.

Con la previsione in esame il legislatore ha attribuito particolare disvalore soltanto alla reiterata aggressione all'altrui personalità, assegnando autonomo rilievo penale all'imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell'integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana.

Ne risultano esclusi soltanto gli atti episodici, pur lesivi dei diritti fondamentali della persona, ma non riconducibili nell'ambito della descritta cornice unitaria, perché traggono origine da situazioni contingenti e particolari che sempre possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, e che conservano eventualmente, se ne ricorrono i presupposti, la propria autonomia come delitti contro la persona (ingiurie, percosse, lesioni), già di per sé sanzionati dall'ordinamento giuridico.

La ricostruzione di fatti fornita da _____ nel corso della sua testimonianza -e confermata dai figli- non consente di ritenere integrato il delitto di maltrattamenti in famiglia perché non ricorrono le caratteristiche dianzi illustrate.

Infatti, i tre litigi avvenuti tra l'imputato e la persona offesa non sono stati generati da una volontà di vessazione, umiliazione e sopraffazione che ha animato l'imputato verso la persona offesa, che sono tipici del delitto in questione, ma sono stati determinati da situazioni diverse, quali soprattutto -come ampiamente documentato dalle documentazioni prodotte dalla difesa dell'imputato a supporto delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nel corso dell'esame- le ragioni squisitamente economiche conseguenti alla decisione di separazione che la coppia aveva maturato dopo un lungo periodo di crisi.

Tra l'altro, non può certamente essere considerato atto di vessazione quello accaduto il 19 gennaio 2019 nel quale, anzi, la manifestata (e parzialmente attuata) volontà di suicidio di _____ risulta essere una condotta totalmente contraddittoria con una volontà di vessazione dell'imputato.



Così come la disperazione mostrata il 27 febbraio 2019 è indice di una decisione di innescare il litigio che ha avuto in modo estemporaneo e generata dalla gelosia.

Analogamente, la frase (“*Vi rovino*”), proferita dall'imputato e udita dal figlio il 29 giugno 2019 è sintomatica di una reazione intervenuta nel corso di una tesa discussione avente ad oggetto essenzialmente questioni economiche.

Del resto, anche la circostanza delle vacanze trascorse dalla coppia a Vasto nel periodo pasquale e le altre occasioni conviviali documentate dalle fotografie prodotte dalla difesa dell'imputato costituiscono dei fatti che appaiono incompatibili con una condotta di maltrattamenti, quale quella contestata a

In definitiva, i contrasti insorti tra la coppia sono stati determinati da decisioni estemporanee assunte di volta in volta da che non sono frutto di un disegno preordinato e risalente tendente a realizzare in essere condotte vessatorie nei confronti del coniuge.

Si è trattato di atti episodici, tutti aventi una specifica e sempre diversa ragione e che possono essere ricondotti a quel tipico clima contingente e particolare che si crea in un periodo di grave crisi coniugale quale quello che precede la separazione.

Tale rilievo non esclude la illiceità delle condotte, le quali, però, trovano una diversa e autonoma forma di tutela nella previsione di altre fattispecie penali (quali le percosse e le minacce) per le quali non risulta che abbia avanzato la necessaria istanza di punizione.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544.3 c.p.p.

fissa

in 30 giorni il maggior termine per il deposito dei motivi della sentenza.

Siena, lì 30 novembre 2020



Il giudice
dott. Luciano Costantini